

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
Via Marostica, 8 - 20146 Milano

Milano, 05.06.2019

Determinazione del Direttore Amministrativo n. DA /98/2019

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Amministrativa	V
Responsabile del procedimento		(avv. Edmondo Mandara)	Firmato digitalmente
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile Economico – Finanziario	<i>"Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa"</i>
Prot. 353-1996	Oggetto:	Cessione d'azienda tra _____ no e la azienda agricola Rovereto - Comune di Credera Rubbiano S. Podere	

Il Direttore Amministrativo

premesso:

- che l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio è proprietaria del "Podere Rovereto" nel Comune di Credera Rubbiano (CR) per una superficie complessiva di ha.aa.ca 76.89.32, pari a pertiche milanesi 1174,80;
- che con contratto di affitto agrario, registrato a Crema (CR) il 30 luglio 2014 al n° 1917/2014 serie 3T, con decorrenza dall'1 luglio 2014 e scadenza il 10 novembre 2029, l'Azienda assegnava il "Podere Rovereto" al signor _____ no, nato a _____ il _____ 1;
- che l'art. 6 del contratto prevede la possibilità di cedere il contratto di affitto "purché venga ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione alla proprietà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento";
- che con nota del 21 ottobre 2016 il sig. L _____ il : _____ , in qualità di rappresentante legale della società _____ con sede in _____ , numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ comunicava di aver acquisito l'Azienda Agricola del signor _____ a mezzo atto sottoscritto in data _____ presso lo studio del notaio dott.ssa _____

n atti;

- che il Servizio Patrimonio ha constatato il possesso dei requisiti anche di natura reddituale, come in atti, non rilevando elementi ostativi al prosieguo del rapporto di locazione;
- che è stata predisposta apposita appendice contrattuale, approvata dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti, di presa d'atto della cessione d'azienda con subentro nella conduzione del Podere da parte della Società S.S., con conseguente cambio di intestazione del contratto di affitto agrario;
- che con la medesima appendice la S.S. si impegna a realizzare a propria cura e spese, tutti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria elencati e meglio descritti nelle schede sintetiche allegate nell'appendice, oltre a tutti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comunque già previsti con l'art. 11 del contratto in essere;

ritenuto che non vi siano motivazioni per opporsi al prosieguo del rapporto di locazione con la

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Amministrativa;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni tutte citate in premessa:

1. di prendere atto della cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 6 del contratto di affitto agrario registrato a Crema (CR) il 30 luglio 2014 al n° 1917/2014 serie 3T, avvenuta a mezzo atto sottoscritto in data 21 ottobre 2016 presso lo studio del notaio d'atti;
2. di autorizzare la sottoscrizione dell'appendice contrattuale, meglio specificata nelle premesse e allegata al presente provvedimento in bozza, alle seguenti condizioni:
 - a) autorizzazione al cambio di intestazione del contratto di affitto agrario dall'Azienda Agricola S.S., alla S.S., con sede in Valera Fratta (LO), Cascina Canova, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lodi R.E.A. n. LO - , a far data dal 21 ottobre 2016 mantenendo inalterate le condizioni contrattuali già stabilite, e senza con ciò liberare il cedente;
 - b) assunzione a carico della S.S. dell'impegno a realizzare a propria cura e spese, tutti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria elencati e meglio descritti nelle schede sintetiche allegate nell'appendice, oltre a tutti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comunque già previsti con l'art. 11 del contratto in essere;
 - c) previsione della risoluzione automatica del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in deroga all'art. 5 l.n.203/82. nell'ipotesi di mancata effettuazione anche

parziale e a regola d'arte degli interventi descritti, o comunque nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)

Visto di esecutività del Direttore Generale
ai sensi dell'art. 34, comma 5, Reg. Org e Cont.
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005